

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3018

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1991

Attuazione della direttiva del Consiglio 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e conseguenti modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge allegato si intende raggiungere due fondamentali obiettivi: *a*) recepire, in tempi ragionevolmente brevi, la direttiva n. 250 del Consiglio delle Comunità europee del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore; *b*) dare all'interprete del diritto uno strumento normativo esplicito in un comparto creativo finora inquadrato nell'ambito del diritto d'autore dalla giurisprudenza di vario grado.

Allo scopo di consentire una valutazione corretta della problematica posta dalla creazione del programma in relazione all'esigenza della sua tutela giuridica, appare utile richiamare l'attenzione su quanto segue.

1. Sul piano internazionale è stata posta una particolare attenzione ai problemi di salvaguardia e protezione dei programmi di elaboratore: diverse riunioni di comitati di esperti, governativi o indipendenti, sono state convocate in questi ultimi anni dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e dall'UNESCO per un approfondito esame degli aspetti giuridici e pratici attinenti alla protezione dei programmi in relazione con le convenzioni internazionali esistenti in materia di diritto d'autore o di proprietà industriale.

L'obiettivo difficoltà dal punto di vista definitorio, nonché sotto il profilo della qualificazione del programma di elaboratore e del suo inquadramento nelle categorie di opere creative o nella categoria dell'invenzione, non ha consentito nella sede internazionale l'adozione di una decisione definitiva.

Dopo un iniziale periodo di totale incertezza circa la scelta dell'istituto giuridico di protezione internazionale e, quindi, interna, l'orientamento prevalente si è stabilizzato nel quadro di una tutela del *software*

nell'ambito del diritto d'autore. Bisogna, peraltro, aggiungere che, da osservazioni e studi condotti in campo internazionale, risulta che, nella quasi totalità dei casi fin qui posti alla decisione dei tribunali dei più importanti Paesi occidentali, compresi quelli italiani, la giurisprudenza è stata pressochè univoca nel riconoscere l'appartenenza dei programmi alle categorie di opere creative protette dalla normativa sul diritto d'autore.

2. Uno studio della pratica giurisprudenziale in Italia sulla tutela dei programmi per elaboratore conforta le affermazioni sopra espresse. Nei casi sin qui presentatisi davanti ai diversi gradi di giurisdizione i programmi sono stati, infatti, sempre riconosciuti tutelabili come opere letterarie e creative.

Pronunce della Suprema Corte di cassazione hanno consolidato l'orientamento della magistratura di merito statuendo che i programmi sono opere dell'ingegno in possesso delle caratteristiche specifiche proprie delle opere contemplate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi.

3. Mentre nel passato meno recente esistevano a livello di dottrina dubbi circa la proteggibilità del programma per elaboratore nell'ambito della normativa sul diritto d'autore, oggi le perplessità debbono ritenersi superate sia per l'evidente necessità di intervenire a favore di un settore industriale di fondamentale importanza, sia per consentire all'Italia di garantire regolari rapporti con gli operatori di quegli Stati esteri che hanno già legiferato con apposite norme sul diritto d'autore.

Allo stato attuale - e stanti le oggettive difficoltà di pervenire in tempi brevi all'adozione di uno strumento internazionale

a vocazione universale in materia - alcuni importanti Stati (Stati Uniti d'America, Inghilterra, Germania, Giappone, Francia, Spagna, eccetera) hanno, infatti, già legiferato introducendo norme di protezione del *software* come opera creativa e, quindi, come opera coperta dal diritto di autore. Altri Stati hanno dichiarato, nelle sedi internazionali, di essere orientati nello stesso senso.

4. Da circa due anni il problema della tutela giuridica dei programmi per elaboratore è stato assunto dalla Commissione esecutiva della CEE, che, dopo attento esame della situazione e degli orientamenti presenti nelle legislazioni e nella pratica giurisprudenziale dei dodici Stati membri, ha presentato una formale proposta di direttiva comunitaria, che, dibattuta ed emendata da un apposito gruppo di esperti governativi, ha potuto registrare la posizione comune nel Consiglio mercato interno del 13 dicembre 1990, sotto la presidenza italiana. La direttiva, adottata formalmente in data 14 maggio 1991, deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro la data del 1° gennaio 1993.

Le varie proposte presentate nei due rami del Parlamento non appaiono idonee, per contenuto e struttura tecnica, al recepimento della direttiva nella sistematica della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore.

Il disegno di legge allegato tiene conto delle esigenze tecniche relative alla vigente legge nazionale e della sostanza normativa contenuta nella direttiva.

\* \* \*

Ciò premesso, si ritiene utile precisare il contenuto del disegno di legge all'uopo predisposto.

L'articolo 1 ha lo scopo di recepire in modo esplicito la disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva.

L'articolo 2 include nell'elencazione non esaustiva della legge vigente anche i programmi per elaboratore chiarendo, nel

contempo, che la filosofia protettiva è quella propria del diritto d'autore contenuta nella Convenzione di Berna e nelle legislazioni nazionali. Con questa integrazione l'articolo 1 della direttiva è da ritenersi recepito.

L'articolo 3, inserendo un articolo 12-*bis* nella legge vigente, disciplina, nella particolare fattispecie, il diritto del datore di lavoro ad esercitare a titolo originario i diritti esclusivi patrimoniali di autore facendo, però, salva la facoltà di differenti accordi contrattuali. Con questa disposizione è recepito l'articolo 2 della direttiva con l'avvertenza che i riferimenti all'autore persona fisica e ai programmi creati da coautori sono apparsi superflui in quanto l'apparato normativo vigente nel quale questa legge viene inserita già disciplina tale fattispecie.

L'articolo 4 introduce la modalità di computo della durata della protezione in aderenza alla disposizione dell'articolo 8 della direttiva.

L'articolo 5 introduce nella legge vigente una sezione VI dopo la sezione V del capo IV del titolo I, essendo stato ritenuto necessario disciplinare in modo specifico tanto le attività riservate, non esercitabili, cioè, senza previo consenso del titolare dei diritti, che le limitazioni ai diritti esclusivi in casi di esercizio bene individuati nella direttiva. L'articolo 5, in particolare, è inteso ad inserire la facoltà di decompilazione del programma quando è necessaria per assicurare l'interoperabilità di un programma creato autonomamente con altro o altri programmi preesistenti. La decompilazione con lo scopo di creare altro programma non è stata considerata lecita in fase preparatoria della direttiva in quanto avrebbe legittimato atti di «pirateria». Con questa nuova sezione si recepiscono gli articoli 4, 5 e 6 della direttiva.

Gli articoli 6 e 7 intendono delegare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) anche la tenuta di un registro pubblico speciale per la registrazione, con effetti di presunzione semplice, dei programmi.

Tale registro è fondato su principi di volontarietà e di autofinanziamento. Per la determinazione di modalità e tariffe è prevista apposita delega amministrativa (articolo 12). La direttiva non contempla obblighi in questo senso, ma l'istituzione del registro è stata ritenuta opportuna in quanto reclamata dalle categorie interessate.

Gli articoli 8, 9 e 10, che recepiscono l'articolo 7 della direttiva, prevedono adeguate misure civili e penali atte a prevenire e reprimere gli illeciti a danno del programma. L'articolo 8, in particolare, appare necessario per completare la protezione anche attraverso la prevenzione e la repressione del ricorso a mezzi idonei a rimuovere od eludere l'eventuale applicazione di accorgimenti tecnici a salvaguardia della sicurezza del programma.

L'articolo 8 della direttiva, relativo alla durata della tutela, non necessita di riferimenti specifici, in quanto la legge vigente, nella quale dovrebbe essere recepito, è già conforme, nella sua previsione generale, agli obblighi che da esso derivano per gli Stati comunitari.

L'articolo 11 appare di evidente necessità tanto per recepire il paragrafo 2 dell'articolo 9 della direttiva che per dare adeguata configurazione giuridica ai rapporti contrattuali pregressi. Non è apparso, peraltro, tecnicamente necessario innovare la normativa per recepire il paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva in quanto la legge sul diritto d'autore non ha relazioni di conflitto con altre branche civilistiche (brevetti, marchi, concorrenza, eccetera). La nullità delle clausole contrattuali contrarie ai precetti contenenti deroghe e limitazioni di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva è recepita in modo inequivoco negli articoli 64-ter, comma 3, e 64-quater, comma 3, introdotti con l'articolo 5 del disegno di legge.

\* \* \*

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399».

## Art. 2.

1. Dopo il numero 7) del primo comma dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

«7-bis) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso».

## Art. 3.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato».

## Art. 4.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma».

## Art. 5.

1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente:

«Sezione VI - *Programmi per elaboratore*

Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'in-

terno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-ter. - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'articolo 64-bis, comma 1, lettere a) e b), allorchè tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

Art. 64-quater. - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, comma 1, lettere a e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano state

rese disponibili, precedentemente e in tempo utile, ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore.

3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma».

#### Art. 6.

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro vengono registrati il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la

data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi».

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici».

#### Art. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Per i programmi per elaboratore il deposito è facoltativo ed oneroso».

#### Art. 8.

1. All'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente sezione si applicano anche a chi mette in circolazione, in qualunque modo, o detiene per scopi commerciali copie di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore».

#### Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis,».

#### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, in tutto o in parte, a fini di lucro,

programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire 500.000 a lire 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a lire 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati».

#### Art. 11.

1. Dopo l'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 199-bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data».

#### Art. 12.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità del deposito e le relative tariffe di cui agli articoli 6 e 7.